



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

40 del 15/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE
AL 31.12.2022 EX ART.20 D.Lgs. n. 175/2016

Nell'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale,

Cognome Nome	Carica	Presente
BARLESE ERNESTO	Sindaco	Presente
BERTOLI ALBAROSA	Consigliere	Presente
BOCCA MATTEO	Consigliere	Giust.
CHIOSO LORENZO	Consigliere	Giust.
GIACOSA ROLANDO	Consigliere	Presente
MASSIGNAN MAURIZIO	Consigliere	Giust.
PAGNONE CLAUDIO	Consigliere	Presente
PETRI ALESSANDRO	Consigliere	Giust.
REINER BRUNA TERESINA	Consigliere	Presente
SCAPIN LUIGI	Consigliere	Presente
ZUCCA PAUL MAURO	Consigliere	Presente
Totale Presenti		7
Totale Assenti		4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Scarlatti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed ha generato i seguenti atti:

a) Piano operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Quagliuzzo, trasmesso alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti e comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 del 27.11.2015;

b) Deliberazione del Consiglio Comunale

➤ n. 30 del 31.12.2018, ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. – Ricognizione delle partecipate possedute al 31.12.2017 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare";

➤ n. 29 del 17.12.2019 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipate ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. – Ricognizione delle partecipate possedute al 31.12.2018 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare";

➤ n. 25 del 30.11.2020 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipate ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. – Ricognizione delle partecipate possedute al 31.12.2019 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare" per mezzo

delle quali si sono verificate le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni in essere a tali date;

- n. 35 del 14.12.2021 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipate ex art.24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipate possedute al 31.12.2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare";
- n. 26 del 28.12.2022 ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate detenute al 31.12.2021 ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016."

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – n. 110 del 26.09.2022 per mezzo della quale si invitano le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella Società SMAT SpA, ad inserire detta società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, malgrado la stessa avesse adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari che ne avrebbero escluso l'inserimento nella revisione periodica;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione periodica illustrata nella relazione allegata alla presente – Allegato A) – quale parte integrante e sostanziale, si è verificata la sussistenza delle condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni al 31.12.2022;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso in merito alla presente proposta rilasciato dall'Organo di revisione Dott. Aloisio Nicola, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

CON VOTI: n. 7 (sette) favorevoli, n. / contrari, n./ astenuti resi per alzata di mano dai n.7 (sette) consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito della presente revisione periodica delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegata Relazione;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
5. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i PARERI FAVOREVOLI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Sindaco
Ernesto Barlese

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
ERNESTO BARLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 19/12/2023.

Quagliuzzo, lì 19/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 15/12/2023

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Quagliuzzo , lì 15/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti
